

## **2. MARCO PETRINI**

### **Giudizio immediato per il presidente del consiglio: la funzione di controllo e garanzia attribuita al G.i.p. sulla ammissibilità del rito speciale**

1. Con decreto dello scorso 15 febbraio 2011 il G.i.p. del Tribunale di Milano, in accoglimento della richiesta dei pubblici ministeri precedenti, ha disposto il giudizio immediato ai sensi dell'art. 453, co. 1, c.p.p., nei confronti dell'On. Silvio Berlusconi, imputato dei reati di cui agli artt. 317 e 600 *bis*, co. 2, c.p. <sup>(1)</sup>.

Dopo la enunciazione dei capi di accusa e la indicazione delle persone offese, il provvedimento premette alcune considerazioni sulla specialità del rito immediato, caratterizzato dall'assenza del contraddittorio e dal potere di decisione del giudice, per via unicamente cartolare, in ordine alla sussistenza dei presupposti contemplati dall'art. 453 c.p.p. Si occupa subito dopo della questione pregiudiziale, sollevata dalla difesa dell'imputato con memoria anteriormente inserita nel fascicolo del p.m. <sup>(2)</sup> risolvendola con la affermazione della evidente natura comune del medesimo delitto.

Affronta, ancora in via pregiudiziale, la questione della procedibilità secondo il rito immediato del reato di prostituzione minorile, riservato alla competenza del Tribunale Monocratico, e così contestabile a mezzo di citazione diretta a giudizio - anch'essa superata, con la considerazione che tale reato, siccome connesso all'altro, di maggiore gravità, ne segue la sorte procedurale, discendendone anzi un accrescimento delle garanzie dell'imputato, che beneficia di conseguenza di un controllo preliminare del G.i.p. anche per una imputazione che altrimenti ne rimarrebbe sprovvista.

Il decreto passa quindi a valutare la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità del richiesto giudizio immediato, dando atto: del decorso di un termine non superiore a novanta giorni dalla iscrizione delle originarie notizie di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.; della mancata presentazione dell'indagato, pur avvisato, ai sensi

---

<sup>(1)</sup> *Infra*, in Dossier.

<sup>(2)</sup> Relativa alla ipotizzata incompetenza funzionale e territoriale della Autorità Giudiziaria milanese, costituendo, il delitto di concussione ascritto al Presidente del Consiglio, reato ministeriale, in quanto tale da devolversi alla cognizione del Tribunale dei Ministri.

dell'art. 375, co. 3, c.p.p., senza che egli abbia addotto alcun legittimo impedimento; della ravvisabilità della evidenza probatoria in ordine ai fatti di imputazione contestati, attesi i contenuti delle plurime e variegate fonti di prova, come analiticamente e puntualmente elencate da pag. 10 a pag. 25.

Il G.i.p. Milanese, in particolare, ritiene essere storicamente accertato il delitto di concussione, mentre per il secondo reato di prostituzione minorile afferma la convergenza delle molteplici fonti di prova acquisite nel senso della ricostruzione fattuale come sostenuta dalla pubblica accusa - peraltro non adeguatamente contrastata dagli esiti delle investigazioni difensive svolte e versate in atti.

2. Il primo segmento di motivazione del decreto in questione è dedicato alla riaffermazione della piena conformità alla Costituzione del giudizio immediato.

Il G.i.p. richiama in proposito l'ordinanza n. 371 del 2002 della Corte Costituzionale, che ebbe a rigettare la eccezione di illegittimità formulata con riguardo all'art. 455 c.p.p. per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost.

Sono state più volte censurate in dottrina la scarsa compatibilità di tale rito differenziato con il principio del contraddittorio, nonché la previsione dell'esercizio del potere decisionale del G.i.p. senza il fondamentale apporto dialettico della difesa, sia tecnica che materiale <sup>(3)</sup>. Premesso che il Giudice delle Leggi ha sempre ritenuto legittima la discrezionalità del Legislatore nel disciplinare le fasi procedurali introduttive dei riti speciali, anche senza la articolazione di forme di contraddittorio fra le parti, con specifico riferimento alla materia del giudizio immediato la Corte Costituzionale ha ripetutamente escluso che la relativa normativa si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost., sotto il profilo della violazione

---

<sup>(3)</sup> Cfr. DE CARO, *La giustizia penale differenziata. I procedimenti speciali*, coord. da Giunchedi, Torino, 2010, 256.

## CONFRONTO DI IDEE

dell'esercizio del diritto di difesa, come asserita dai giudici remittenti.

Infatti, attesa la finalità di semplificazione dei meccanismi e di abbreviazione dei tempi del procedimento, è del tutto ragionevole che le forme di quell'esercizio possano essere modulate in funzione delle caratteristiche dei singoli procedimenti speciali; in particolare nel rito immediato, la brevità del termine – giustificata dalla evidenza della prova – entro il quale il p.m. deve presentare la relativa richiesta, implica la necessità di anticipare lo svolgimento delle investigazioni difensive già al momento dell'interrogatorio della persona indagata, allorché a questa vengono contestati i fatti dai quali emerge l'evidenza della prova medesima.

Lo stesso interrogatorio, sotto altro -pure dedotto- profilo, offre garanzie sostanzialmente analoghe a quelle fornite dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari, essendo esso preceduto da invito a presentarsi contenente la sommaria enunciazione del fatto e la indicazione delle fonti da cui risulta l'evidenza della prova. In conseguenza, il soggetto indagato, al fine di evitare il rinvio a giudizio immediato, potrà espletare tutte le più opportune iniziative difensionali, dalla presentazione di memorie al p.m. alle attività di sollecitazione probatoria, alle indagini difensive <sup>(4)</sup>.

3. Il G.i.p. di Milano attesta in primo luogo, passando alla disamina dei presupposti fondanti la ammissione del rito speciale, che non sono trascorsi più di novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel relativo registro, certificando così il rispetto del termine stabilito dall'art. 454, co. 1, c.p.p., per la trasmissione della richiesta da parte del p.m.

Si ritiene correntemente in giurisprudenza che questo termine assume natura perentoria per quanto attiene al compimento delle indagini preliminari, natura ordinatoria per quanto attiene alla materiale presentazione della richiesta di giudizio immediato <sup>(5)</sup>.

---

<sup>(4)</sup> Così Corte Cost., ord. n. 203 del 2002.

<sup>(5)</sup> Così, fra le tante, Cass., Sez. I, 27 maggio 2004, Dentici, in *Mass. Uff.*, n. 228.130.

Si sostiene altresì, in dottrina, che solo tale imposta accelerazione delle ordinarie scansioni processuali può, almeno in parte, giustificare il sacrificio delle garanzie costituite per l'indagato dall'avviso di chiusura delle indagini e dalla udienza preliminare.

In effetti, si dimostrano compatibili con la prognosi di superfluità della udienza preliminare medesima, e dunque con la celebrazione anticipata del dibattimento, unicamente quelle notizie di reato in ordine alle quali le indagini siano suscettibili di essere completate entro il ristretto periodo di novanta giorni dalla loro iscrizione <sup>(6)</sup>.

Deve quindi ritenersi legittima la richiesta del P.m. depositata pur dopo la scadenza di questo termine, a condizione che nel rispetto dello stesso siano state portate a conclusione le attività di indagine dalle quali desumere l'evidenza probatoria, e il soggetto indagato abbia avuto la possibilità di conoscere l'oggetto della imputazione ascritta e di difendersi mediante l'interrogatorio – oppure abbia volontariamente deciso di non avvalersene. Naturalmente, gli eventuali, successivi accertamenti saranno inutilizzabili ai fini della decisione sulla richiesta del rito speciale, ma pur sempre acquisibili nel corso dell'instaurato dibattimento.

Al contrario, una investigazione che si protragga oltre tale invalicabile limite temporale equivarrebbe a cristallizzare «una sorta di presunzione di non evidenza della prova», chiaramente inidonea a legittimamente radicare il pur richiesto giudizio immediato <sup>(7)</sup>.

In questo modo si introduce la trattazione della problematica afferente alle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza del termine dei novanta giorni, che risultano esse stesse diversificate in ragione della sua duplice natura.

Nella ipotesi di tardività del solo deposito della richiesta, si verificherà una mera irregolarità procedimentale, assolutamente inin-

---

<sup>(6)</sup> SIRACUSANO, *Giudizio immediato*, in *Dig. Disc. Pen.*, V Agg., Torino, 2010, 410.

<sup>(7)</sup> GAITO, *Il giudizio direttissimo e il giudizio immediato*, in *I giudizi semplificati*, a cura di Gaito, Padova, 1989, 200.

## CONFRONTO DI IDEE

fluente sulla valida celebrazione del processo, vale a dire che il G.i.p. designato assumerà le sue determinazioni con riguardo esclusivo all'accoglimento o meno della medesima richiesta <sup>(8)</sup>, con la conseguenza che sarà affetto da abnormità l'atto con il quale il G.i.p. abbia a respingere una tale richiesta. A valutazioni differenti conduce invece la considerazione del caso in cui il ritardo consegua al mancato esaurimento delle investigazioni preliminari entro i prescritti novanta giorni o al mancato espletamento nello stesso arco temporale dell'interrogatorio dell'indagato. Appare infatti chiaro come siffatta violazione del termine previsto dall'art. 454 c.p.p. impedisca, già da un punto di vista concettuale, proprio la configurabilità di quella evidenza probatoria che sola può essere suscettibile della immediata verifica dibattimentale. Tuttavia, la giurisprudenza pressoché unanime reputa configurata, anche in questa evenienza, una semplice irregolarità, inidonea a produrre effetti invalidanti sull'avviato procedimento <sup>(9)</sup>.

La dottrina maggioritaria, al contrario, rilevata comunque la assenza di una specifica disposizione normativa che preveda al riguardo una precisa sanzione processuale, tende a ritenere integrata una violazione del diritto di difesa dell'imputato, ingiustificatamente privato dell'udienza preliminare, come tale causa di nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), e 180, c.p.p. <sup>(10)</sup>.

4. Il decreto in questione rileva la sussistenza dell'ulteriore requisito della omessa presentazione dell'indagato, pur invitato ai sensi dell'art. 375, co. 3, c.p.p., senza che sia stato addotto alcun legittimo impedimento.

Mentre, in origine, l'effettivo svolgimento dell'interrogatorio costituiva presupposto essenziale per l'avvio del rito immediato, con la

---

<sup>(8)</sup> Cass., Sez. III, 4 ottobre 2007, Cerami, in *Mass. Uff.*, n. 237.954. *Contra*, Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2005, P.M. in proc. Moccia, in *Mass. Uff.*, n. 231.191.

<sup>(9)</sup> Fra le più recenti, Cass., Sez. VI, 26 ottobre 2009, Amato, in *Mass. Uff.*, n. 244.858.

<sup>(10)</sup> V. VARRASO, *Il doppio binario del giudizio immediato richiesto dal p.m.*, in *Il decreto sicurezza*, a cura di Scalfati, Torino, 2008, 186.

riforma del 1991 si è assegnata identica rilevanza procedimentale al semplice invito a comparire, recante la specifica contestazione dei fatti addebitati e la indicazione dei relativi elementi di prova a carico, nonché l'avvertimento che il p.m. procedente potrà avanzare richiesta di rito immediato. Così reso edotto degli esiti delle investigazioni effettuate sul suo conto, e della prossima strategia dell'organo dell'accusa, il soggetto indagato valuterà la opportunità o meno di rispondere all'invito e rendere quindi l'interrogatorio. La dottrina ha unanimemente osservato che la previsione dell'obbligo dell'interrogatorio preventivo assicura almeno una occasione di concreta possibilità di difesa alla persona sottoposta alle indagini, supplendo alla elisione della garanzia dell'udienza preliminare connaturata alla scelta del rito immediato <sup>(11)</sup>.

L'indagato potrà infatti, se ritiene, e sia pure senza la presenza di un giudice, confutare la ipotesi di accusa formulata nei suoi confronti - al momento sufficientemente suffragata dagli elementi probatori già raccolti - ed eventualmente contrapporre la sua ricostruzione dei fatti. Ne discende che lo stesso p.m. titolare del procedimento sarà messo in condizione, prima di assumere le sue determinazioni, di adeguatamente vagliare la resistenza della ritenuta già formata evidenza probatoria rispetto alla versione della vicenda come prospettata dall'indagato nel corso dell'interrogatorio. La violazione della norma che qualifica il previo interrogatorio dell'imputato presupposto di ammissibilità del rito immediato dà luogo a una ipotesi di nullità a regime intermedio del relativo decreto, che, stante la norma di cui all'art. 180 c.p.p., non può essere rilevata né dedotta una volta emessa la sentenza di primo grado <sup>(12)</sup>.

---

<sup>(11)</sup> Cfr. MARZO, in *La giustizia penale differenziata*, cit., 814.

<sup>(12)</sup> In termini Cass., Sez. II, 28 settembre 2005, Amoroso e altro, in *Mass. Uff.*, n. 232.768.

## CONFRONTO DI IDEE

5. Il G.i.p. illustra, da ultimo, le ragioni della ritenuta evidenza probatoria come emergente dalle molteplici fonti di prova prodotte dall'organo dell'accusa.

Precisa che tale requisito attiene non alla prova positiva della responsabilità dell'imputato, bensì alla prova della fondatezza dell'accusa, attesa la avvenuta formazione, nel corso delle indagini preliminari, «di una base di discussione incontrovertibile, seppur sempre controvertibile, che giustifica ed impone la celebrazione del dibattimento e che lascia ipotizzare non già la sicurezza, ma un minimo estremo indefettibile di probabilità di condanna... dovendo escludersi che il confronto fra la parte pubblica e quella privata proprio dell'udienza preliminare condurrebbe alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere».

Puntualizza che quella stessa evidenza probatoria dovrà pur sempre essere sottoposta al vaglio dibattimentale, secondo le regole del contraddittorio, e dimostrare la propria consistenza e capacità di resistenza di fronte, in primo luogo, agli apporti probatori difensivi. Conclude, affermando recisamente essere già compiuto l'accertamento, sotto il profilo storico, del delitto di concussione ascritto all'On. Berlusconi; per l'altro delitto di prostituzione minore, rileva il netto contrasto fra la ipotesi ricostruttiva delineata dai p.m. e quella alternativa – peraltro, apparentemente più debole – delineata dai risultati delle espletate investigazioni difensive, e devolvendo alla dialettica probatoria dibattimentale la soluzione dello stesso.

In sostanza, il Giudice di Milano mostra di aderire a quel consolidato orientamento secondo il quale, in vista della pronuncia di ammissibilità del rito immediato, non occorre una prova evidente di responsabilità, ma piuttosto una prova evidente di fondatezza della formulata ipotesi accusatoria, attesa la avvenuta formazione di un materiale conoscitivo non controverso, pur se astrattamente controvertibile, comunque non suscettibile di rilevanti modificazioni per effetto dei contributi argomentativi prevedibilmente spiegati, nell'interesse difensivo, in sede di udienza preliminare, e

dunque utile a consentire il passaggio immediato alla fase dibattimentale <sup>(13)</sup>.

In questa prospettiva, il requisito della evidenza probatoria si traduce nella valutazione della superfluità della medesima udienza preliminare, per la non ravvisabilità di elementi idonei a condurre a una declaratoria di non luogo a procedere, ovvero per la impossibilità prognostica che il contraddittorio fra le parti possa sfociare in tale pronuncia <sup>(14)</sup>.

Nello stesso solco argomentativo è stato osservato che la evidenza della prova non può essere equiparata alla definibilità del processo allo stato degli atti, e quindi non impedisce la acquisizione di ulteriori prove o la necessità di altri approfondimenti, posto che tale presupposto di ammissibilità del rito immediato deve essere inteso come ritenuta inutilità della udienza preliminare, anche se, nella pienezza del contraddittorio, potrà accadere che, ciò che è risultato evidente e concludente in un primo stadio processuale, non lo sia più per il giudice del dibattimento <sup>(15)</sup>.

6. Il decreto in questione rispetta la sequenza procedimentale e la funzione assegnate dal codice al giudizio sulla ammissibilità del rito immediato?

A una prima analisi, la risposta non può che essere affermativa; si reputa tuttavia opportuno, al fine di una compiuta e ponderata valutazione, svolgere preliminarmente alcune brevi considerazioni su struttura e finalità della decisione di cui è investito il G.i.p., a seguito della richiesta di instaurazione del giudizio immediato c.d. tipico da parte del p.m. (artt. 453 e ss. c.p.p.).

Tale richiesta, che costituisce una peculiare ipotesi di esercizio dell'azione penale, determina l'avvio del procedimento.

Sotto il profilo contenutistico, essa ricalca lo schema della richiesta di rinvio a giudizio disposta dalla pubblica accusa ai sensi dell'art.

---

<sup>(13)</sup> Cfr., in senso contrario a questa interpretazione, BARGI, *retro*.

<sup>(14)</sup> Cass., Sez. V, 21 gennaio 1998, Cusani, in *Mass. Uff.*, n. 210.027.

<sup>(15)</sup> Cass., Sez. III, 2 marzo 2001, Cornejo Pedroza, in *Mass. Uff.*, n. 218.674.

## CONFRONTO DI IDEE

417 c.p.p., dovendo pertanto contemplare la indicazione del fatto oggetto di imputazione e la enucleazione delle relative fonti di prova.

Unitamente alla richiesta, vanno trasmessi alla cancelleria dell'ufficio G.i.p. anche il fascicolo recante la notizia di reato, la documentazione inerente alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Le prime ragioni difensive potranno entrare a far parte di questo compendio conoscitivo, messo a disposizione dell'organo giudicante, qualora il soggetto indagato abbia inteso rendere l'interrogatorio a cui sia stato invitato e/o abbia presentato memorie ai sensi dell'art. 121 c.p.p.

Nel termine ordinatorio di cinque giorni dalla proposizione di questa domanda, il G.i.p. si pronuncia sulla ammissibilità del rito, verificando la sussistenza o meno dei requisiti di legge.

La decisione viene assunta *de plano*, al di fuori delle formalità tipiche dei procedimenti camerati, senza alcun previo avviso e *inaudita altera parte*.

Il primo controllo attiene alla propria competenza; poi il giudice saggia la correttezza della valutazione operata dall'ufficio requirente in ordine alla ricorrenza di quei requisiti: l'osservanza dei tempi, l'interrogatorio dell'indagato e l'evidenza della prova (volutamente si omette la menzione del grave pregiudizio per le indagini, non ritenendolo ulteriore, autonomo requisito di ammissibilità<sup>(16)</sup>, e non venendo comunque in considerazione nella fattispecie oggetto di esame).

È stato puntualmente osservato che tale controllo giurisdizionale avviene in una forma semplificata e contratta<sup>(17)</sup>, priva di contraddittorio, e il cui oggetto è quasi sempre rappresentato dalla unilaterale prospettazione dei fatti come offerta dall'organo dell'accusa.

---

<sup>(16)</sup> Così BRICCHETTI-PISTORELLI, *Giudizio immediato per chi è già in carcere*, in *Guida dir.*, 2008, n. 23, 80.

<sup>(17)</sup> SIRACUSANO, *op. cit.*, 414.

La alternativa che si trova di fronte il G.i.p. è fra due decisioni di tipo meramente procedurale e di rilievo esclusivamente endoprocedimentale: ovverosia, quella fra il rinvio a giudizio e la restituzione degli atti al p.m. richiedente.

Più precisamente, se reputa sussistenti i presupposti per la corretta instaurazione del rito speciale, dispone farsi luogo allo stesso con il relativo decreto, il cui contenuto è determinato mediante rinvio alla norma di cui all'art. 429, co. 1 e 2 c.p.p., integrato dall'avvertimento della facoltà, per l'imputato, di chiedere, nei quindici giorni successivi alla notificazione, che si proceda secondo le forme del giudizio abbreviato o della applicazione patteggiata della pena. Al contrario, qualora cioè il Giudice rilevi la mancanza anche di uno solo dei requisiti, rigetta con ordinanza la richiesta, disponendo la trasmissione degli atti all'ufficio inquirente (art. 455, co. 1, c.p.p.).

In particolare, nella prima ipotesi, il decreto emesso dal G.i.p. dovrà sia documentare la ritenuta ammissibilità del rito immediato, sia ricalcare lo schema del decreto di rinvio a giudizio emesso all'esito dell'udienza preliminare.

Una delle questioni che si pongono al riguardo - e che del resto emerge dalla lettura dello stesso decreto oggetto di esame - concerne l'*an* e il *quantum* della motivazione del provvedimento che accoglie la domanda del p.m. <sup>(18)</sup>. Si reputa da alcuni che solo l'ordinanza di rigetto debba indicare le ragioni della decisione; altri sostengono che né il decreto, né l'ordinanza impongano alcun obbligo di motivazione, vagliando essi unicamente la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità del rito; altri ancora segnalano che una esposizione giustificativa debba accompagnare sia l'uno che l'altra. La prassi giudiziaria, d'altra parte, consegna esempi di decreti per lo più immotivati.

---

<sup>(18)</sup> V. in proposito BENE, *Giudizio immediato*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, Torino, 2008, 422, e la letteratura ivi indicata.

## CONFRONTO DI IDEE

Il problema si pone, come è ovvio, per quanto attiene al presupposto della evidenza probatoria. Essa, come si tende unanimemente a rilevare, non costituisce una caratteristica oggettiva degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, bensì si atteggia come «apprezzamento *a posteriori* sui risultati delle stesse e prognosi sugli sviluppi successivi, sulla base (anche) di quanto affermato dall'imputato durante l'interrogatorio» (19).

Su questa stessa linea interpretativa si è sempre attestata anche la giurisprudenza, la quale, come sopra accennato, ne individua l'*ubi consistam* non nella sussistenza di un accertamento di responsabilità, ma nella consistenza della fondatezza dell'accusa, tale da precludere la possibilità di particolari sviluppi, che possano condurre al proscioglimento dell'imputato, in conseguenza degli apporti argomentativi consentiti alle parti nell'udienza preliminare, il cui svolgimento si dimostra dunque, già *a priori*, inutile.

Non deve quindi trattarsi di «prova eclatante», idonea a legittimare una prognosi di colpevolezza, o a far apparire altamente probabile una futura condanna (20).

La corretta soluzione del problema della motivazione impone che si prenda le mosse dalla concreta dimensione operativa della «evidenza della prova» e dalla sua specifica funzionalità processuale.

Ora, non vi è dubbio che il relativo giudizio è strettamente legato, anzi condizionato, a una precisa opzione procedimentale, e va calibrato in relazione alla fase in cui esso interviene.

Il sindacato del G.i.p. si incentrerà allora nella verifica della adeguata capacità dimostrativa della fondatezza dell'accusa, come emergente dai supporti probatori esibiti dal p.m., i quali dovranno univocamente attestare la superfluità del passaggio intermedio della udienza preliminare, in considerazione dell'avvenuto svol-

---

(19) Le parole sono di GAITO, *op. cit.*, 199.

(20) Come pure autorevolmente sostenuto in dottrina, in maniera non dissimile, da IACOVIELLO, *Evidenza della prova e deducibilità allo stato degli atti nella conversione del giudizio immediato in giudizio abbreviato*, in *Cass. Pen.*, 1992, 685, e da CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, Torino, 1992.

gimento di indagini complete e concludenti circa il nucleo essenziale della imputazione <sup>(21)</sup>.

Posto, quindi, che il controllo giurisdizionale esercitato dal G.i.p. risponde unicamente alla finalità di valutare se si possa autorizzare o meno la anticipazione della celebrazione del dibattimento, si deve allora ritenere che la reputata evidenza probatoria non può giustificare che la posizione dell'imputato venga considerata in una ottica deteriore, sì da trasformare il rinvio a giudizio immediato in una sorta di pregiudizio per lo stesso, come preludio a un esito scontato del successivo processo dibattimentale.

In altre parole, il compiuto accertamento sulla apparente non controvertibilità della maturata situazione probatoria, proprio in quanto strumentale unicamente a evitare il filtro della udienza preliminare, non può tradursi nell'addossare all'imputato un giudizio anticipato di responsabilità <sup>(22)</sup>, basato su una presunta, peculiare forza propulsiva di cui sarebbe dotata la richiesta dell'organo dell'accusa di procedere con il rito speciale.

Una tale impressione potrebbe insorgere leggendo le argomentazioni spiegate dal G.i.p. Milanese per motivare l'evidenza probatoria in quanto delineata dalle indagini del p.m. in ordine ai reati ascritti al Presidente del Consiglio.

Dopo la illustrazione del significato e della rilevanza dell'istituto, il giudice dedica ben quindici pagine alla descrizione più che particolareggiata delle numerosissime fonti di prova - esiti di attività di Polizia Giudiziaria, verbali di sommarie informazioni testimoniali, trascrizioni di intercettazioni telefoniche etc. - raccolte a carico dell'imputato nel corso delle indagini.

---

<sup>(21)</sup> Così SIRACUSANO, *op. cit.*, 406; il richiamo al carattere della concludenza riveste precipua importanza ove si consideri che il G.i.p., in sede di ammissione del rito immediato, non ha il potere di chiedere alcuna integrazione dei dati conoscitivi acquisiti, né di realizzarla autonomamente (come invece consentito dagli artt. 421 *bis* e 422 c.p.p.).

<sup>(22)</sup> GAITO, *op. cit.*, 199.

## CONFRONTO DI IDEE

Segue la certificazione dell'ormai avvenuta cristallizzazione del fatto storico-concussione, nonché la prognosi di agevole resistenza della ipotesi ricostruttiva sostenuta dall'accusa, con riguardo al delitto di prostituzione minorile, a fronte dei risultati delle effettuate investigazioni difensive.

È verosimile che il rilievo pubblico del soggetto imputato, e la particolare notorietà assunta in breve tempo dalla vicenda che lo ha visto coinvolto, abbiano in qualche modo «imposto» un *quantum* motivazionale, per completezza ed estensione, certamente molto al di sopra dello standard giustificativo ordinario per questo genere di provvedimento.

Occorre tuttavia dare atto della realizzata, ampia esplicitazione delle facoltà defensionali, pur riconosciute nella fase antecedente alla pronuncia del G.i.p. È stata infatti acclusa al fascicolo del p.m., e dunque messa a disposizione dello stesso giudice, la memoria prodotta nell'interesse dell'imputato. Nel medesimo fascicolo sono stati inoltre riversati i contenuti delle indagini difensive compiute per contrastare gli approdi conoscitivi (pur non specificamente conosciuti) valorizzati dalla prospettiva requirente.

In questo modo, il soggetto giudicante incaricato della decisione ha avuto la opportunità – oltre che il dovere – di saggiare in chiave critica la univoca concludenza delle indagini dell'accusa e di soppesarne la persistente validità e forza rappresentativa pur a fronte della delineata, opposta ipotesi di ricostruzione dei fatti.

Ecco quindi, in successione, rammentata la legittimità costituzionale del rito immediato; affermata e argomentata la propria competenza dinanzi alle puntuali eccezioni difensive, volte a sostenere, al contrario, la necessità di attribuire il procedimento alla cognizione del Tribunale dei Ministri; confutata la tesi che l'intervento del Presidente del Consiglio presso la Questura di Milano la notte del 27 maggio 2010 si sarebbe reso indispensabile per l'esigenza, sia pur erroneamente ritenuta, di salvaguardare le relazioni internazionali con l'Egitto; stabilita la procedibilità secondo il giudizio immediato anche del delitto di prostituzione minorile, attesa la sua connessione con il (più grave) delitto di concussione.

Si potrebbe a questo punto far rilevare che, essendo il decreto dispositivo del rito immediato inoppugnabile e sottratto a qualsiasi sindacato da parte del giudice del dibattimento, sarebbe pressoché insignificante il rilievo pratico da assegnare ad un eventuale *surplus* motivazionale del G.i.p. in punto di evidenza probatoria. L'osservazione, peraltro, non coglie nel segno, e ciò per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, e come già accennato, tale decreto ha natura esclusivamente endoprocessuale, discendendo da ciò che esso non può implicare alcun effetto dannoso per la posizione dell'imputato. Si sostiene infatti che l'eventuale manifestazione delle ragioni dell'accoglimento della richiesta del p.m. costituirebbe ulteriore pregiudizio per l'imputato medesimo, affidandosi al G.i.p. una prevalutazione degli elementi probatori raccolti durante le indagini <sup>(23)</sup>.

Inoltre, ed è questa la considerazione più qualificante nell'ottica di analisi prescelta, proprio la congruità ed esaustività della motivazione impiegata dal G.i.p. milanese mette in luce *ex adverso* le potenzialità dialettiche di cui è dotata la stessa fase deputata all'accertamento della ammissibilità del rito differenziato in questione.

La disciplina dettata dal codice è stata più volte censurata per non prevedere alcuna forma di contraddittorio e per non consentire adeguata esplicazione del diritto di difesa <sup>(24)</sup>. In realtà, come attesta la vicenda milanese, sia lo strumento dell'interrogatorio (peraltro nella specie non esperito), sia la facoltà di depositare memorie e di produrre i risultati delle investigazioni difensive eventualmente svolte garantiscono all'imputato una concreta possibilità di interloquire in questa fase intermedia del procedimento.

Egli potrà, sia pure sulla base di una ristretta piattaforma conoscitiva, non solo contrastare gli elementi probatori a suo carico addotti dalla pubblica accusa, rappresentandone la inconsistenza o la in-

---

<sup>(23)</sup> Così BENE, *op. cit.*, 422.

<sup>(24)</sup> Da ultimo, MARZO, *retro*.

## CONFRONTO DI IDEE

fondatezza, ma anche introdurre plausibili spiegazioni alternative della vicenda oggetto di giudizio.

L'esposizione della linea difensiva della persona sottoposta alle indagini orienterà, di conseguenza, la valutazione del Giudice nel senso di reputare confutata, o al contrario riscontrata, la completezza e la congruenza delle indagini medesime. Solo qualora questo primo tentativo difensivo di messa in discussione della ascritta ipotesi di responsabilità dovesse risultare infruttuoso, allora sarà davvero cristallizzato il giudizio di evidenza in origine formulato dal p.m.

Correttamente, pertanto, il G.i.p. di Milano ha giustificato la evidenza probatoria dando conto, secondo una procedura argomentativa di carattere binario, non solo dei risultati probatori atti a valorizzare la sufficiente consistenza della ipotesi accusatoria, tale da consentire il «salto» della udienza preliminare, ma anche delle opposte ragioni espresse, in rito e in merito, a supporto della posizione dell'imputato.

In tale prospettiva, la funzione di decisione e di controllo sugli esiti delle indagini preliminari, evidentemente attribuita al G.i.p. investito della richiesta di giudizio immediato, sia pure con valenza e finalità endoprocedimentali, trova congrua esplicazione avendo per oggetto un patrimonio conoscitivo composto sia di una selezione di atti offerti dalla parte istante, sia delle avverse prospettazioni difensive, ciò che realizza una adeguata forma di contraddittorio anche se solo cartolare.

7. La decisione sulla richiesta di giudizio immediato non consente ripensamenti <sup>(25)</sup>: il G.i.p. che lo abbia disposto non può subito dopo dichiararne la nullità e ritrasmettere gli atti al p.m., in quanto egli si è ormai spogliato del procedimento; un tale provvedimento di autoannullamento non è previsto da alcuna norma processuale e si colloca fuori dell'ordinamento, tanto da dover essere qualificato

---

<sup>(25)</sup> Così RIVELLO, *Giudizio immediato*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 2010, 472.

abnorme <sup>(26)</sup>. Né tale valutazione del G.i.p. può essere in seguito sindacata dal giudice del dibattimento, sotto il profilo della erronea ritenuta sussistenza di una delle condizioni di ammissibilità.

La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il Giudice deputato a celebrare il rito immediato non può in alcun modo incidere sul relativo decreto, attesa la assoluta eccentricità di un controllo sulla ricorrenza di quelle condizioni, ulteriore rispetto a quello tipico contemplato dall'art. 455 c.p.p., che conduca a una declaratoria di nullità del decreto per qualsiasi causa <sup>(27)</sup>.

La sentenza più nota fra quelle che inaugurarono questo *trend* interpretativo fu emessa dalla Corte di cassazione nel processo a carico di Sergio Cusani: «l'ammissione del giudizio immediato è sempre insindacabile da parte del giudice del dibattimento... la constatazione della mancanza della evidenza della prova non potrebbe mai condurre ad una regressione del processo a una fase precedente e meno garantita; la tardività della richiesta del p.m., per la cui presentazione è previsto un termine non perentorio, non incide né sull'iniziativa nell'esercizio dell'azione penale, né limita i diritti della difesa; l'omissione dell'interrogatorio dell'accusato prima della formulazione della richiesta viene in rilievo non quale carenza di un presupposto del rito, bensì in quanto violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p.» <sup>(28)</sup>.

Più specificamente, è stata ritenuta la abnormità del provvedimento di annullamento del decreto di giudizio immediato, adottato dal giudice del dibattimento per la valutata carenza del requisito dell'evidenza della prova <sup>(29)</sup>.

---

<sup>(26)</sup> In termini Cass., Sez. VI, 19 ottobre 2000, P.M. in proc. El Khalili, in *Mass. Uff.*, n. 217.637.

<sup>(27)</sup> Cass., Sez. IV, 25 ottobre 2007, P.M. in proc. Gianatti, in *Mass. Uff.*, n. 238.506.

<sup>(28)</sup> Cass., V, 21 gennaio 1998, Cusani, cit.

<sup>(29)</sup> Per gli effetti derivanti dalla inosservanza dei termini e dal mancato invito a rendere interrogatorio v. *supra*, sub 3 e 4.

## CONFRONTO DI IDEE

Il relativo controllo è infatti demandato in via esclusiva al giudice per le indagini preliminari, e la eventuale mancanza di tale evidenza, non dando luogo ad alcuna ipotesi di nullità, non può determinare la regressione del processo a una fase precedente <sup>(30)</sup>.

Nella giurisprudenza più recente è dato registrare una delle pochissime pronunce di non abnormità, sia pure con riferimento alla peculiare ipotesi di richiesta di giudizio immediato formulata in ordine a reato per il quale era prevista la citazione diretta a giudizio. La Corte di legittimità ha reputato corretta l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento aveva ordinato la restituzione degli atti al p.m., in quanto dalla omissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari può discendere una violazione della facoltà di intervento dell'imputato, rilevante a norma dell'art. 178, lett. c), c.p.p. <sup>(31)</sup>.

Differente questione afferisce alla individuazione di possibili spazi operativi per una immediata declaratoria di cause di non punibilità, ad opera del G.i.p. richiesto della ammissione del giudizio immediato <sup>(32)</sup>. La tesi negativa fonda sulla direttiva n. 52/6 dell'art. 2 della legge delega del c.p.p., la quale riconosce il potere del giudice di emettere una sentenza del genere di quella prevista dall'art. 129 c.p.p. solo dopo aver sentito le parti comparse. Tale norma, inoltre, in quanto applicabile in ogni stato e grado del processo, implica necessariamente l'avvenuto esercizio della giurisdizione, con effettiva realizzazione del contraddittorio fra le parti.

Ne discende che, non essendo prevista dall'art. 455 c.p.p. la presenza delle parti medesime, il G.i.p. non potrà rendere operativa la norma in questione, bensì limitarsi ad accogliere la richiesta di

---

<sup>(30)</sup> Cass., Sez. IV, 27 giugno 2007, P.M. in proc. Piefederici, in *Mass. Uff.*, n. 237.831 (nel caso di specie, il giudice del dibattimento aveva annullato il decreto, qualificando inutilizzabili i risultati delle indagini compiute oltre il termine di novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato, che erano stati invece valorizzati dal G.i.p. in vista dell'accertamento della evidenza probatoria).

<sup>(31)</sup> Così Cass., Sez. I, 10 febbraio 2010, P.M. in proc. Ly, in *Mass. Uff.*, n. 246.249.

<sup>(32)</sup> V. in proposito MARZO, *La giustizia penale differenziata*, cit., 823, e la dottrina ivi richiamata.

giudizio immediato, oppure respingerla, con restituzione degli atti al p.m. A favore della stessa interpretazione si pongono coloro che assegnano rilievo alla mancanza di esplicito richiamo della norma dell'art. 129 c.p.p. nell'ambito della disciplina riservata al giudizio immediato, a differenza di quanto è previsto, invece, in sede di patteggiamento e di procedimento per decreto.

L'avversa tesi positiva, invece, intende privilegiare esigenze di economia processuale rispetto a quelle del pieno riconoscimento della innocenza dell'imputato, dovendosi il processo cristallizzare immediatamente nello stato in cui si trova.

Sulla medesima linea si è sostenuto che la disposizione di cui all'art. 129 c.p.p. possiede un carattere generale che non tollera preclusioni applicative. Inoltre, la immediata declaratoria della causa di non punibilità rientra necessariamente nei poteri-doveri di controllo del G.i.p., atteso che questi valuta un patrimonio conoscitivo completo ed esaustivo, come delineato dagli atti di indagine del p.m. e dal contributo defensionale eventualmente apportato in vista della decisione.

La giurisprudenza tende a mostrarsi contraria alla pronuncia *de plano* di una sentenza di non luogo a procedere, la quale presuppone piuttosto l'attuazione del contraddittorio e la garanzia dei diritti delle parti<sup>(33)</sup>. In senso contrario, tuttavia, si è ritenuta la non abnormità della sentenza con cui il G.i.p., richiesto di giudizio immediato da parte dell'opponente a decreto penale di condanna, ha emesso pronuncia di proscioglimento, essendo il reato contestato estinto a seguito di prescrizione maturata prima della emissione del decreto penale di condanna<sup>(34)</sup>.

---

<sup>(33)</sup> Così, ad es., Cass., Sez. III, 16 marzo 2004, P.G. in proc. Prevedello, in *Mass. Uff.*, n. 228.967.

<sup>(34)</sup> Cass., Sez. III, 20 novembre 2008, Budel e altro, in *Mass. Uff.*, n. 242.983.